

Rapporto

numero

7115 R

data

16 ottobre 2015

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale tributaria sul messaggio 26 agosto 2015 concernente le proposte di adeguamento della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 al diritto e prassi fiscali federale e cantonale, nonché della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986

A. INTRODUZIONE

Con il messaggio n. 7115, il Consiglio di Stato sottopone al Parlamento cantonale alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 (Lbollo). Le motivazioni alla base di queste modifiche sono diverse e, in particolare, sono correlate alla necessità di adeguare dei disposti della legislazione tributaria cantonale al diritto federale, di adattare la normativa cantonale ad alcune prassi fiscali cantonali ormai radicate, così come di adeguare la legislazione a delle misure interne di riorganizzazione oppure di apportare delle correzioni redazionali ai testi.

Gli emendamenti proposti nel messaggio governativo sono i seguenti:

- I. Adeguamento LT alle disposizioni LAID in materia di semplificazione delle lotterie;
- II. Adeguamento della sistematica delle deduzioni di cura dei figli da terzi - spese di malattia e infortunio – prestazioni volontarie;
- III. Modifica dell'aliquota per le persone giuridiche estere;
- IV. Adeguamento LT alle nuove prassi in materia di ipoteca legale e di istituto del deposito;
- V. Modifica LT in materia di riscossione di importi irrisori in ambito di imposta alla fonte;
- VI. Adeguamento della Lbollo a seguito dell'integrazione dell'Ufficio del bollo nell'Ufficio imposte alla fonte.

I. Adeguamento LT alle disposizioni LAID in materia di semplificazione delle lotterie

a) *Situazione cantonale attuale*

In Ticino l'imposizione delle vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe avviene separatamente dall'imposizione degli altri redditi ordinari, con un'imposta annua intera (art. 36 LT). Se i proventi conseguiti nello stesso anno fiscale sono molteplici, l'imposta viene commisurata alla totalità dei proventi (art. 58 cpv.1 LT). Tuttavia, se i proventi delle vincite sono inferiori a CHF 1'000.— sono esenti da imposta: Attualmente, per il calcolo della stessa non si tiene conto di deduzione alcuna.

b) *Il nuovo modello LIFD e LAID*

Il nuovo modello proposto (e già in vigore) per la LIFD e per la LAID prevede di tassare **le singole vincite** superiori ad un determinato importo (CHF 1'000.--) e di ammettere una **deduzione forfettaria** per i costi delle poste giocate.

Qui di seguito il confronto delle normative in vigore:

Nuovo modello LIFD	Nuovo modello LAID
Sono imponibili le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che superano i 1000 franchi (art. 23 lett. e LIFD).	
Le vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sono imposte congiuntamente agli altri redditi (art. 23 lett. e LIFD).	Né il testo di legge attuale della LAID, né il testo futuro sembrerebbe imporre ai Cantoni un metodo specifico da adottare per l'imposizione delle vincite alle lotterie e a manifestazioni analoghe. Si ritiene pertanto che i Cantoni abbiano ancora libertà di manovra in questo ambito.
Non sottostanno all'imposta sul reddito le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che non superano i 1000 franchi (art. 24 lett. j LIFD).	Sono esenti dall'imposta soltanto le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. m LAID).
Dalle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate (art. 33 cpv. 4 LIFD).	Sono deducibili quali deduzioni generali i costi delle poste giocate, pari a una percentuale delle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe stabilita dal diritto cantonale ; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile (art. 9 cpv. 2 lett. n LAID).

c) *Scelte legislative*

Il Consiglio di Stato propone di mantenere il sistema d'imposizione attuale con tassazione separata delle vincite, con un'imposta annua intera.

Per quanto riguarda invece l'importo esente da imposta e le deduzioni ammesse, ci si allinea ai limiti di esenzione – CHF 1000 per vincita - e ai limiti delle deduzioni previste per l'IFD – 5% fino ad un massimo di CHF 5000.

In futuro quindi verranno imposte singole vincite superiori a 1000 franchi e si potranno dedurre le spese di giocata.

d) *Ripercussioni finanziarie*

L'adozione delle modifiche legislative proposte, in particolare l'abolizione del cumulo delle vincite, comporterà inevitabilmente una contrazione di gettito. La contrazione non è però quantificabile e questo a causa della natura stessa dei redditi, che sono casuali e irregolari. A titolo informativo, complessivamente negli ultimi tre anni le vincite hanno originato mediamente un gettito fiscale annuo di poco superiore ai CHF 300'000.

II. Adeguamento della sistematica delle deduzioni di cura dei figli da terzi – spese di malattia e infortunio – prestazioni volontarie

a) *Situazione attuale e motivo della modifica*

La deduzione per cura dei figli da parte di terzi è stata introdotta nella LT dal 1.1.2012.

Senza voler snaturare la volontà del legislatore cantonale, il quale aveva optato per una deduzione scalare per le spese di cura dei figli da parte di terzi, si propone solo di introdurre un aggiustamento tecnico. Segnatamente, la deduzione verrà inserita nella sistematica della LT delle deduzioni generali e, per quanto riguarda il reddito di riferimento, verrà corretta la svista redazionale relativa alla descrizione del “reddito netto imponibile”.

Inoltre verrà spostata la deduzione per spese di malattia e infortunio, nonché quella relativa alle liberalità ad enti esenti o di pubblica utilità.

Con questi correttivi tecnici verrà ristabilita la medesima sistematica di calcolo per la LIFD e la LT, e meglio come illustrato di seguito.

La sistematica ed il calcolo attuali sono i seguenti:

							<i>IFD</i>	<i>IC</i>
Deduzioni generali								
Interessi passivi privati								
rendite vitalizie pagate								
rendite vitalizie ricevute								
Alimenti versati al coniuge /partner separato divorziato								
alimenti per figli minorenni								
Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio								
spese per disabilità								
Versamenti a partiti politici								
Vincite alle lotterie								
Deduzione per cura dei figli da terzi (solo per IFD)							XXX	
SECONDO REDDITO INTERMEDIO PER Spese di malattia (formula circolare)								
spese per malattia e infortunio				IFD	IC		XXX	XXX
franchigia 5% del reddito netto intermedio								
deduzione								
TERZO REDDITO INTERMEDIO PER liberalità								
Liberalità a enti di pubblica utilità							XXX	XXX
QUARTO REDDITO INTERMEDIO = Reddito netto (secondo art. 25 LIFD, risp. 24 LT)								
Deduzioni sociali								
Deduzione per ogni figlio a carico								
deduzione per ogni figlio agli studi								
deduzione per ogni persona bisognosa a carico								
deduzione per coniugi								
QUINTO REDDITO INTERMEDIO PER deduzione cura figli da terzi. (solo IC)								
Deduzione per cura dei figli da terzi (solo per IC)								XXX
SESTO REDDITO INTERMEDIO PER quota esente AVS / AI								
Quota esente AVS / AI								
Reddito imponibile SU CUI SI APPLICANO LE ALIQUOTE								

La modifica presenterebbe per contro il calcolo nel seguente modo:

										<u>IFD</u>	<u>IC</u>
Deduzioni generali											
Interessi passivi privati											
rendite vitalizie pagate											
rendite vitalizie ricevute											
Alimenti versati al coniuge /partner separato divorziato											
alimenti per figli minorenni											
Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio											
spese per disabilità											
Versamenti a partiti politici											
Vincite alle lotterie											
SECONDO REDDITO INTERMEDIO PER Cura dei figli da terzi											
Deduzione per cura dei figli da terzi										XXX	XXX
TERZO REDDITO INTERMEDIO PER Spese di malattia (formula circolare)											
spese per malattia e infortunio										XXX	XXX
franchigia 5% del reddito netto intermedio											
deduzione											
QUARTO REDDITO INTERMEDIO PER liberalità											
Liberalità a enti di pubblica utilità										XXX	XXX
QUINTO REDDITO INTERMEDIO = Reddito netto (secondo art. 25 LIFD, risp. 24 LT)											
Deduzioni sociali											
Deduzione per ogni figlio a carico											
deduzione per ogni figlio agli studi											
deduzione per ogni persona bisognosa a carico											
deduzione per coniugi											
SESTO REDDITO INTERMEDIO PER quota esente AVS / AI											
Quota esente AVS / AI											
Reddito imponibile SU CUI SI APPLICANO LE ALIQUOTE											

III. Modifica dell'aliquota per le persone giuridiche estere

a) Situazione cantonale attuale

Secondo l'art. 98 lett. c della LT, l'aliquota applicabile all'imposta immobiliare cantonale per gli immobili appartenenti alle persone giuridiche con sede all'estero ammonta al 3 ‰. Trattasi di un'aliquota maggiorata rispetto a quella prevista per gli immobili appartenenti alle società di capitali (2 ‰) con sede in Svizzera (art. 98 lett. b LT).

Questa differenziazione di aliquote fiscali è stata oggetto di ricorso. Nel gravame la ricorrente evidenziava come una tale disparità di trattamento rispetto alle persone giuridiche aventi sede in Svizzera costituirebbe una violazione del diritto costituzionale e di quello internazionale pubblico. In ossequio al principio della parità di trattamento, la stessa chiedeva dunque di essere imposta come le altre persone giuridiche con sede in Svizzera (cfr. sentenza del 15 giugno 2011¹, della Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello).

¹ Sentenza CdT nr. 80.2009.169 del 15 giugno 2011.

A seguito di tale ricorso, la Divisione delle contribuzioni ha analizzato la fattispecie, giungendo alla conclusione che l'aliquota maggiorata di cui all'art. 98 lett. c LT non si giustifica e lede il principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento dei contribuenti e, di riflesso, il principio della non discriminazione (cfr. art. 8 della Costituzione federale/Cost. Fed.).

Ne discende che, nel rispetto dell'art. 8 Cost. Fed., tale disparità di trattamento presente nella LT deve essere eliminata.

Con la modifica legislativa proposta dal Messaggio, si propone di allineare il trattamento fiscale riservato attualmente alle persone giuridiche aventi sede all'estero a quelle svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggiore affinità.

Le altre modifiche legislative proposte dal Messaggio sono di natura sistematica e non sostanziale.

I disposti di legge che fanno espresso riferimento all'art. 59 cpv. 2 e 3 LT, vengono adeguati in modo da non risultare ridondanti rispetto alle norme generali sancite dall'art. 59 LT ed essere allineati alla legislazione federale, in particolare agli artt. 76 e 79 LT.

b) Ripercussioni finanziarie

Con riferimento al periodo fiscale 2012, le società con sede all'estero, proprietarie di un immobile in Ticino, sono 112 e sono tutte società di capitali o cooperative. Ne consegue che, a seguito della modifica dell'articolo 98 LT (e di quella dell'art. 314c LT riguardante il supplemento d'imposta immobiliare delle persone giuridiche, oggetto di esame in sede di preventivo 2016), gli immobili appartenenti a tali società saranno tassati applicando l'aliquota ordinaria del 2‰, alla quale andrà aggiunto (qualora la disposizione transitoria ex art. 314c LT dovesse venire prolungata) un supplemento dell'1‰. La riduzione dell'aliquota ordinaria dal 3‰ al 2‰ e la riduzione del relativo supplemento dall'1.5‰ all'1‰ comporterà, *ceteris paribus*, una contrazione di gettito quantificata in circa CHF 450'000.--.

IV. Adeguamento LT alle nuove prassi in materia di ipoteca legale e di istituto del deposito

a) Situazione cantonale attuale e motivi delle modifiche

La modifica dell'11 dicembre 2009 del Codice civile svizzero in tema di diritti reali, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha comportato per la nostra autorità fiscale la necessità di adeguare tutta una serie di disposizioni della Legge tributaria riguardanti le ipoteche legali di diritto pubblico. Tra le importanti novità legislative introdotte nel nostro ordinamento giuridico cantonale, vi è l'istituto del deposito calcolato in base al prezzo di compravendita e alla durata della proprietà sull'oggetto alienato. Tale deposito garantisce l'acquirente di un immobile per il pagamento di debiti soggetti a ipoteca legale.

Con il Messaggio in oggetto, il Consiglio di Stato propone di correggere alcune disposizioni della LT, segnatamente quelle relative alle attestazioni vincolanti e al deposito, e questo allo scopo di adeguarle ulteriormente alla prassi in evoluzione.

b) Attestazioni vincolanti

Le attestazioni vincolanti sono dei documenti che attestano i crediti fiscali che sono oggetto di ipoteca legale a garanzia delle pretese dell'autorità fiscale e vengono solitamente richiesti nell'imminenza di una transazione immobiliare.

Tali attestazioni comprendono unicamente le ipoteche legali costituite entro il 31.12.2011. Dopo tale data, l'istituto del deposito in caso di trasferimenti di proprietà immobiliari, che è obbligatorio ed esplica i suoi effetti di garanzia retroattivamente per tutte le ipoteche costituite a partire dal 1° gennaio 2012, ha fatto venir meno l'utilità di tali attestazioni per informare i terzi proprietari del pegno.

Da qui la necessità di modificare l'art. 252 cpv. 5 LT che attualmente prevede quanto segue:

“Le attestazioni vincolanti comprendono tutte le ipoteche legali costituite entro il 31 dicembre 2011 e, solamente in caso di mancato o non richiesto versamento del deposito o di mancata o non richiesta presentazione della garanzia bancaria, quelle costituite dopo il 1° gennaio 2012”.

Con l'introduzione del deposito che è obbligatorio ed ha effetto liberatorio nei confronti dell'acquirente, l'attestazione vincolante non è più uno strumento “alternativo” o “suppletorio” ai doveri derivanti dall'istituto del deposito.

Ne consegue che il riferimento al “mancato o non richiesto versamento del deposito” non ha più alcuna valenza pratica e deve essere stralciato dal cpv. 5 dell'art. 252 LT.

c) Calcolo del deposito

L'art. 253a prevede al suo cpv. 1 che il calcolo del deposito si basa su una percentuale progressiva del valore di alienazione (VA) in base alla durata di proprietà del fondo. Attualmente è previsto il 5% del VA in caso di durata della proprietà superiore a 10 anni, 6% del VA oltre i 5 anni e non oltre i 10 anni e l'8% del VA non oltre i 5 anni.

d) Considerazioni di ordine finanziario

Il primo anno e mezzo d'incasso effettivo del deposito ha permesso di accertare che le attuali aliquote previste dalla LT sono troppo elevate per rapporto alle necessità di garanzia. Infatti, con riferimento ai casi già tassati relativi all'esercizio 2014 (stato a fine maggio 2015), dei 178.4 milioni di franchi di deposito globalmente richiesti, ben 60.1 milioni (ossia il 33.3% di media, con picchi che in alcuni casi ammontano però addirittura al 70%) sono risultati essere eccedentari e sono stati restituiti ai contribuenti.

La situazione è quindi insoddisfacente sia per rapporto al debitore contribuente, chiamato a versare di più di quanto dovuto, sia per rapporto alle finanze dello Stato, considerato che sulla parte di deposito che eccede l'imposta sugli utili immobiliari il Cantone deve corrispondere un interesse remunerativo annuo pari allo 0.25%.

Secondo le risultanze delle verifiche eseguite dalla Divisione delle contribuzioni, le percentuali più adeguate per meglio rappresentare la reale necessità di copertura dello Stato in ambito di pretese creditorie beneficianti d'ipoteche legali sono le seguenti:

- a) per le alienazioni di proprietà di durata superiore ai 10 anni: 4% del VA (attualmente 5%);
- b) per le alienazioni di proprietà di durata compresa tra i 5 e i 10 anni: 5% del VA (attualmente 6%);

- c) per le alienazioni di proprietà di durata inferiore ai 5 anni: 6.5% del VA (attualmente 8%).

Applicando ai depositi versati nel 2014 le nuove percentuali del valore di alienazione soprammenzionate, l'ammontare complessivo delle restituzioni si ridurrebbe di 17.7 milioni di franchi, passando dagli attuali 60.1 milioni a 42.4 milioni. In valori relativi, rispetto ad oggi le restituzioni si ridurrebbero pertanto complessivamente di quasi il 30%, a tutto vantaggio delle finanze cantonali.

Le nuove aliquote verranno quindi a sostituire quelle attualmente previste dall'art. 253a LT.

V. Modifica LT in materia di riscossione di importi irrisori in ambito di imposta alla fonte

a) Situazione cantonale attuale

Capita sovente che l'Ufficio imposte alla fonte, chiamato a correggere la calcolo della trattenuta effettuata dai datori di lavori, constati delle eccedenze/arrotondamenti sull'importo effettivamente dovuto, e debba pertanto rimborsare anche piccole somme. Ciò comporta un carico di lavoro non indifferente, che non si giustifica se l'importo da restituire è di un valore veramente irrisorio. Per questi motivi, allo scopo di risparmiare le risorse pubbliche, il Consiglio di Stato propone di limitare queste restituzioni a casi significativi (indicativamente superiori a CHF 20.--).

b) Scelta legislativa

Si ritiene quindi opportuno inserire un nuovo capoverso (cpv. 1bis) nell'art. 247 LT che dispensa l'autorità fiscale dall'obbligo di restituire l'imposta versata in eccedenza qualora si tratti d'importi di lieve entità. L'esecutivo cantonale determinerà tale importo mediante decreto esecutivo.

c) Ripercussioni finanziarie

Il risparmio, dal punto di vista dell'onere amministrativo, è significativo in materia di evasione delle pratiche.

VI. Adeguamento della Lbollo a seguito dell'integrazione dell'ufficio del bollo nell'ufficio imposte alla fonte

a) Motivo della modifica e scelte legislative

Per razionalizzare risorse e processi amministrativi, nonché diminuire i costi di gestione è in corso da alcuni anni, generalmente in occasione di pensionamenti delle persone responsabili, un processo di integrazione di piccoli Uffici della Divisione delle contribuzioni in altre unità amministrative di una certa portata della stessa Divisione.

L'integrazione dell'Ufficio del bollo nell'Ufficio delle imposte alla fonte è parte di questo procedimento.

Di conseguenza, si rende necessario un adeguamento della Legge sul bollo (art. 11 cpv. 1 e 39 Lbollo) alla nuova denominazione completa dell'Ufficio che sarà la seguente: "Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo".

b) Ripercussioni finanziarie

Per quanto attiene ai costi amministrativi, la funzione di Capoufficio del bollo verrà assunta dall'attuale Capoufficio delle imposte alla fonte, permettendo uno snellimento della struttura organica.

VI. Entrata in vigore di tutte le modifiche

L'entrata in vigore di tutte le modifiche legislative oggetto del Messaggio 7115 è prevista con effetto al 1° gennaio 2016.

B. ESAME COMMISSIONALE

La Commissione ha preso atto delle modifiche legislative e le ha trovate motivate ed accettabili. Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie, l'unica modifica che comporta un impatto finanziario di una certa consistenza, segnatamente una contrazione del gettito fiscale di almeno CHF 450'000 è quella relativa all'adeguamento dell'aliquota dell'imposta immobiliare cantonale per gli immobili appartenenti a persone giuridiche con sede all'estero. Trattandosi di un'aliquota applicata unicamente a livello cantonale, tale modifica non avrà alcun impatto sui Comuni.

Per contro, alcune modifiche proposte dal Messaggio in esame potranno comportare un risparmio sulle spese di gestione dell'apparato amministrativo.

C. CONCLUSIONI

La Commissione, all'unanimità, propone al Parlamento di accogliere integralmente le modifiche proposte dal messaggio n. 7115, e quindi la proposta di disegno di legge che lo accompagna.

Per la Commissione speciale tributaria:

Michela Delcò Petralli, relatrice
Badaracco - Battaglioni - Cavadini -
Ferrara Micocci - Foletti - Frapolli -
Garobbio - Gendotti - Ghisletta -
Giudici - Kandemir Bordoli - Minoretti -
Pamini - Passalia - Seitz